

**CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
NUORO**

**RACCOLTA
DEGLI USI VIGENTI
IN PROVINCIA DI NUORO
ANNO (1980)**

**APPROVATA DALLA
GIUNTA CAMERALE
CON DELIBERAZIONE
N. 84 DEL 19 APRILE 1984**

TITOLO PRIMO

**USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

Non sono stati accertati usi.

TITOLO SECONDO

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO TERZO

**COMPRAVENDITA E LOCAZIONI
DI IMMOBILI URBANI**

TITOLO QUARTO

**COMPRAVENDITA, AFFITTO
E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 2

LOCAZIONE

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 3

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 4

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTECIPAZIONE

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 5

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 6

CONDUZIONE A ENFITEUSI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 7

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI

CAPITOLO I

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) Contrattazione del bestiame

- *Modalità del contratto* - Le contrattazioni si fanno, di solito, verbalmente; talvolta con intervento di mediatori.
La conclusione del contratto viene spesso accompagnata con una stretta di mano e con la frase: "per il prezzo..... resta per mio conto", oppure: "sono disposto a cederlo al prezzo offertomi". Allo scambio del bollettino è d'uso l'augurio vicendevole di "buona fortuna".
- *Prezzo* - Il prezzo si calcola in Lire.
- *Percentuale della mediazione* - La mediazione viene stabilita a provvigione o a diaria, e viene corrisposta ad affare concluso.
Nelle contrattazioni del bestiame grosso la percentuale della mediazione, di solito, si aggira sull' 1% del prezzo.
- *Caparra* - E' in uso la caparra, ed essa vale, oltre che come garanzia dell'obbligazione assunta, anche come principio di pagamento.
Perde la caparra l'acquirente che viene meno al contratto; invece se è il venditore a rendersi inadempiente, questi, oltre a restituire la caparra avuta, è tenuto al versamento, in conto danni, di una somma equivalente alla caparra stessa (caparra doppia).
- *Contrattazione del bestiame da lavoro e da macello* - Il bestiame da lavoro viene generalmente contrattato a paia; quello da macello secondo i casi: a vista, a peso vivo o a peso morto.
- *Vendita a peso vivo e a peso morto dei bovini* - Nelle vendite a peso vivo

dei bovini è in uso il doppio sistema: della tara - che può variare, secondo i patto e le zone, dal 5 al 20% - se il bestiame viene pesato come stà; oppure, del digiuno di 24 ore, senza tara.

Nelle vendite a peso morto dei bovini si escludono ordinariamente la pelle, tutte le interiora, i piedi e la testa, che vanno a beneficio del compratore.

— *Vendita a peso vivo e a peso morto dei suini* - Per i suini la vendita si può effettuare a peso vivo e a peso morto: nel primo caso, se la contrattazione è fatta "a branco", si usa il sistema a vista o a scandaglio, con tare variabili secondo i risultati di quest'ultimo; nel secondo caso, quando cioè il bestiame suino è contrattato a peso morto, viene pesato dopo dissanguato, con l'esclusione di tutto il ventrame e della lingua che vanno a beneficio del compratore.

— *Vendita a "sa crapitina" e a "blocco" per i capretti e agnelli* - Nelle vendite a "sa crapitina" per capretti e agnelli da latte, si pesa l'animale dopo dissanguato, con tutti i visceri, ad eccezione dello stomaco, del caglio e di una parte dell'intestino grosso; per gli agnelloni, invece, l'animale, oltre che dissanguato, viene pesato privo di tutti i visceri, testa e pelle che vanno a beneficio del compratore. La vendita "a blocco", ossia a peso unitario per capo, è comune per agnelloni e, in genere, per gli ovini e i caprini.

— *Agnelli contrattati "alla romana"* - Per gli agnelli contrattati "alla romana" dal peso vengono detratti la pelle, i piedi, il ventre e gli intestini completi che restano a beneficio del compratore. Normalmente i cagli vanno a beneficio del pastore; talvolta invece vengono divisi con l'acquirente.

— *Pesatura della carne* - Nelle vendite a peso morto del bestiame grosso la pesatura della carne viene fatta di regola entro una decina di ore dopo la macellazione, cioè a carne asciutta. Si accorda invece una tara sul peso, che varia dal 2 al 3%, quando la pesatura viene effettuata subito dopo la macellazione.

Per gli agnelli la pesatura, di regola, viene effettuata due o tre ore dopo la macellazione.

— *Bestiame contrattato in fiera* - Il bestiame contrattato in fiera si acquista "alla cavezza".

— *Luogo di consegna* - Il luogo di consegna è convenuto, volta per volta, dalle parti e può, secondo i patti, essere tanto presso il venditore quanto presso il compratore.

Il bestiame contrattato in fiera, invece, viene consegnato al compratore, generalmente in giornata, in fiera stessa.

- *Termine di consegna* - Trascorso il termine di consegna, il bestiame se non ritirato resta in possesso del venditore a rischio e pericolo del compratore.
- *Spese e rischio per il ritiro del bestiame* - Le spese ed il rischio per il ritiro del bestiame sono a carico dello stesso compratore, a meno che non siano stabiliti patti in contrario.
- *Pagamento* - Il pagamento, generalmente, viene fatto alla consegna del bestiame e del relativo bollettino. Raramente il pagamento viene effettuato a termine: in questo caso è in uso richiedere la garanzia di una terza persona, a meno che l'onestà del compratore, a perfetta conoscenza del venditore, sia sufficiente per garantire il pagamento del prezzo.
- *Garanzia della caparra e del marchio* - Il bestiame normalmente viene venduto con la garanzia della caparra a beneficio del venditore e dell'applicazione del marchio a beneficio del compratore.
- *Garanzia generica* - La garanzia generica si limita all'esclusione di malattie infettive ed i vizi e difetti garantiti sono quelli contemplati dalla legge. Se il compratore ha dubbio sull'esistenza di un vizio o difetto, il venditore garantisce l'immunità da tale difetto o ammette questo ultimo riducendo il prezzo.
- *Garanzia specifica* - La garanzia specifica si esprime indicando i vizi e i difetti dai quali si garantisce l'animale.
- *Vizi e difetti redibitori* - I vizi che più specificatamente vengono garantiti sono:
 - per i bovini non destinati alla macellazione: distomatosi epatica, zoppia per reumatismo cronico muscolare ed articolare alla regione della coscia (marmite, spranisciu); vizi d'animo (incornare, calcitrare); fatti cronici cardiaci con disturbi respiratori.
 - per gli equini: vizio d'animo (mordere, adombrare, calcitrare); bolsaggine, zoppia cronica a freddo, età.
 - per i caprini e ovini: distomatosi (abbeveru).

La garanzia è ordinariamente da un mese a 40 giorni.

- *Risoluzione del contratto per il bestiame destinato alla macellazione* - Ha luogo la risoluzione del contratto, con il conseguente rimborso integrale dell'importo al compratore, quando l'animale, destinato alla macellazione e venduto con garanzia specifica, viene distrutto per disposizione sanitaria entro il termine di legge, con la precisa dichiarazione rilasciata dal sanitario che il difetto o malattia erano preesistenti alla consegna. Ve-

nendo meno la predetta dichiarazione sanitaria, il compratore non ha diritto a risarcimento, salvo amichevoli accordi fra le parti.

In caso di assegnazione alla bassa macelleria di animali venduti con difetto o malattie preesistenti alla consegna, il compratore ha diritto al rimborso in ragione del danno sofferto, desunto dalla differenza tra il prezzo d'acquisto degli animali e il prezzo realizzato dalla vendita delle carni.

- *Garanzia per la gravidanza* - Talvolta si usa fare garanzia per la gravidanza, ed in tale caso, se si accerta che la bestia non è gravida, ha luogo la risoluzione del contratto.

Non si fa ordinariamente accenno all'epoca nella quale la bestia si sgraverà. L'aborto, il parto, il feto morto e le relative conseguenze sono sempre a carico del compratore.

- *Garanzia per il latte* - Non si usa fare garanzia alla quantità del prodotto in latte delle vacche lattifere. Quando si vuole stabilire la resa in latte della vacca, questa viene sottoposta ad esperimenti per alcuni giorni; dopo di che si conclude il prezzo.

- *Sopravvenute malattie durante la garanzia* - Se durante il periodo di garanzia l'animale si ammala di malattia naturale e non preesistente alla consegna, accertata con dichiarazione sanitaria, tutte le conseguenze e le spese restano a carico del compratore.

Le spese sono tutte a carico del venditore se la malattia od il vizio hanno carattere rebiditorio.

- *Obblighi del compratore durante il termine di garanzia* - Nel periodo tra il manifestarsi e la notifica del vizio, difetto o malattia, e la definizione della controversia, l'animale, di solito, resta alla custodia del compratore, il quale è tenuto a prestare all'animale stesso le cure suggerite e prescritte dal veterinario. Raramente si tiene alla custodia e cura del venditore. Mai si affida ad altre persone.

Se nel periodo di garanzia l'animale subisce un danno in conseguenza del lavoro, ne è responsabile il compratore.

Se dal momento della denuncia della malattia o del difetto il compratore fa lavorare l'animale, perde ogni eventuale diritto. Lo stesso avviene se la denuncia non è fatta, in genere, entro 40 giorni.

- *Bestie appaiate a giogo* - Se si sono contrattate bestie appaiate a giogo per il lavoro ed una sola di queste presenta vizi rebiditori, ha luogo per entrambe la risoluzione del contratto.

- *Accertamenti dei vizi* - I vizi rebiditori sono accertati ordinariamente dal veterinario.

- *Morte dell'animale durante il termine di garanzia* - Se l'animale muore durante il periodo di garanzia, in conseguenza dei vizi o difetti garantiti, il danno accertato è tutto a carico del venditore. Se muore per altre cause, il danno è invece a carico del compratore.
- *Verifica della causa della morte dell'animale* - Se l'animale muore entro le 24 ore o poco più dalla consegna, la causa della morte è sempre stabilita dal veterinario che ne rilascia certificato.
- *Operazione di estetica* - Il compratore che fa praticare agli animali operazioni di estetica di qualsiasi genere perde il diritto alla risoluzione del contratto.
- *Risarcimento dei danni* - Nel caso di risoluzione si richiede ordinariamente il risarcimento dei danni che vengono stabiliti d'accordo fra le parti od a mezzo di probiviri nominati pure d'accordo.

b) Contrattazione del latte fra produttori e industriali.

- *Modi e forme delle contrattazioni* - Le contrattazioni fra i produttori del latte (pastori) e gli industriali avvengono ordinariamente per scrittura privata, di raro verbalmente.
- *Epoca delle contrattazioni* - I contratti, di solito, si concludono nel periodo Luglio - Dicembre.
- *Oggetto delle contrattazioni* - Il latte deve essere puro, naturale. Non si accetta latte scremato.
- *Misura in uso* - La misura in uso è quella decimale di capacità. L'unità di misura è il litro.
- *Luogo di consegna* - La consegna da parte del venditore avviene di solito sul posto di produzione, in un punto di raccolta per i pastori riuniti in "gruppi" o in "cooperative", oppure in località (vicine agli ovili) ove sia possibile l'accesso dell'automezzo del compratore,, che in genere si accolla l'onere del trasporto, anche se a questo provvede direttamente o indirettamente lo stesso produttore-venditore.
- *Tempo di consegna* - Il latte viene consegnato subito dopo la mungitura. Nei mesi freddi (generalmente fino al 31 Marzo) la consegna ha luogo una sola volta al giorno. Nei mesi caldi, dall'1 Aprile a tutto Maggio, ed in alcuni paesi fino a tutto Giugno, la consegna si effettua due volte al giorno.

- *Spese di consegna* - Le spese di trasporto fino al luogo di consegna sono, normalmente, a carico del venditore.
- *Avarie durante il trasporto* - Le avarie durante il trasporto eventualmente subite dal latte, fino al luogo di consegna, sono a carico del venditore: l'industriale non accetta latte comunque avariato.
- *Tara* - Di regola non si concede tara di sorta.
- *Luogo e tempo della verifica* - La verifica del latte, da parte del compratore o di un suo incaricato, ha luogo immediatamente dopo l'arrivo al caseificio, o all'atto della consegna all'incaricato del compratore.
- *Difetto di qualità* - Qualora il latte lasci qualche dubbio sulla qualità si sogliono prelevare, in presenza del venditore, tre campioni in bottiglie che vanno sigillate: una delle quali viene consegnata al produttore del latte, una all'industriale e la terza viene consegnata ad un gabinetto chimico per la relativa analisi.
- *Caparra* - Il compratore suole depositare all'atto della stipulazione del contratto una caparra, in ragione di un tanto per ogni capo lattifero, che varia di entità da paese a paese.

La caparra viene scomputata normalmente agli ultimi pagamenti.

- *Determinazione del prezzo* - La determinazione del prezzo varia secondo le forme del contratto che può essere chiuso o aperto: è chiuso quando in esso viene preventivamente stabilito il prezzo che deve rimanere fisso per l'intera annata; è aperto quando si conviene che il prezzo sarà quello determinato dalla piazza, oltre ad eventuali regalie.
- *Pagamento* - Il prezzo si paga ogni quindicina, ovvero mensilmente.
- *Mediazione* - A volte l'industriale in ogni piazza ha un suo rappresentante che provvede alla stipulazione dei contratti coi produttori in nome e per conto dell'industriale stesso e sorveglia la lavorazione nel caseificio. Per le prestazioni anzidette al rappresentante viene corrisposta una provvigione che varia da L. 3,50 a L. 7 per ogni litro di latte fornito

c) Contrattazione dei formaggi.

- *Parti contraenti* - Le contrattazioni avvengono in gran parte direttamente fra i produttori del latte e gli industriali del formaggio, ovvero tra pastori, produttori diretti, singoli od associati, e commercianti di formaggio in pasta, i quali acquistano il latte dai pastori e vendono agli industriali del formaggio per consegna da 24 a 48 ore dopo la produzione, secondo le distanze e le stagioni.

- *Modalità del contratto* - I contratti, di solito, si fanno per iscritto.
- *Epoca delle contrattazioni* - I contratti vengono stipulati dall'Agosto al Dicembre.
- *Scarto effettuato dagli industriali* - Gli industriali verificano il formaggio all'atto della consegna, scartando quello che non si presenta in condizioni normali.
 Lo scarto di solito viene trattenuto dall'industriale stesso e quindi salato e stagionato a spese e rischio del venditore, dal quale, alle volte, viene acquistato a condizioni da convenirsi dopo accertata la riuscita del formaggio, attribuendogli il valore a seconda della qualità.
- *Pesatura della merce* - La pesatura del formaggio in pasta avviene generalmente nei magazzini del venditore.
- *Unità di peso* - L'unità di peso è il chilogrammo.
- *Luogo e spese della consegna* - Nelle contrattazioni locali coi produttori, il formaggio in pasta viene quasi sempre venduto franco di ogni spesa nella cantina di salagione.
 Nelle contrattazioni invece fra commercianti, per il formaggio stagionato, le condizioni variano secondo i criteri seguiti dai contraenti. Per il commercio con l'estero si vende quasi sempre fob-piroscafo partenza.
 Il formaggio per il consumo interno viene spedito in vagoni completi alla rinfusa oppure in cartoni o in casse. Quello destinato all'estero si spedisce solo in casse.
- *Cali nel trasporto* - Durante il trasporto i cali normali dalla Sardegna al Continente sono dall'1 al 2% secondo l'epoca in cui avviene la spedizione e la stagionatura del formaggio. Per l'estero si calcola il 2% o più, a seconda della distanza, del tempo in cui avviene il trasporto e della stagionatura.
- *Tempo e luogo della verifica della merce* - La verifica della merce avviene sempre all'atto dell'acquisto, per vendite su piazza. Per vendite all'estero viene fatta invece, all'arrivo, dal compratore.
- *Modalità della verifica* - La verifica consiste nel provinare il formaggio la cui pasta deve corrispondere alle caratteristiche contrattate a seconda del tipo di scelta che è oggetto del contratto.
- *Difetto di qualità e conseguenze relative* - Una volta verificato e accertato il formaggio, il compratore non può reclamare la risoluzione del contratto, per difetto riscontrato in seguito.
 Nei contratti per corrispondenza, ove la vendita non avvenga per cam-

pione, il compratore ha diritto di rifiutare la merce quando essa non corrisponde alle caratteristiche di qualità pattuite.

- *Obblighi del venditore per vendita di formaggio non maturo* - Nelle vendite effettuate prima ancora che il formaggio sia maturo, il venditore ha l'obbligo di prestare alla merce tutte le cure del buon padre di famiglia.
- *Caparra* - Il compratore, all'atto del contratto o ad epoca da stabilirsi, suole versare una caparra che viene dedotta dal pagamento del formaggio, all'epoca del ritiro.
- *Pagamento del prezzo* - Il pagamento del prezzo, se trattasi di merce stagionata, avviene quasi sempre al momento del ritiro della merce.
- *Determinazione del prezzo* - La determinazione del prezzo del formaggio pecorino tipo romano, in pasta - per regolare i rapporti tra produttore del latte e industriale - viene fatta tenendo conto del coefficiente di sei ettolitri di latte per ogni quintale di formaggio, oltre ad un sopra prezzo, che varia da 20 a 30 lire, a titolo di provvigione e compenso per le spese di trasporto del formaggio alla caciara dell'industriale. Le spese di produzione sono a carico del produttore a beneficio del quale resta la ricotta.
- *Mediazione* - Nelle contrattazioni su piazza qualche volta interviene il mediatore cui si corrisponde una provvigione che varia dallo 0,50 all'1% del prezzo, nelle contrattazioni per l'estero, invece, il mediatore interviene sempre e percepisce una provvigione che varia dal 3 al 5% sul valore a seconda dei patti e degli oneri che il mediatore steso si attribuisce.

NOTA: - Gli usi commerciali sovra esposti si riferiscono particolarmente al formaggio di tipo "pecorino romano".

d) Contrattazione delle lane.

- *Forma ed epoche delle contrattazioni* - Le contrattazioni di acquisto avvengono quasi sempre verbalmente all'epoca della tosatura delle greggi, cioè a Maggio, ma possono protrarsi, quando la temperatura si mantenga fresca, anche a tutto Agosto.
- *Qualità delle lane* - Esistono diversi tipi di lana: matricina bianca, agnellina, carbonata, nera. Il tipo miglione e più ricercata è la matricina bianca.
- *Oggetto più comune del contratto* - La lana che forma oggetto delle contrattazioni deve essere infatti sempre matricina bianca, asciutta, sudicia al naturale, e soprattutto non frammista a lana bigia, carbonata, agnellina,

ecc. perchè, in questo caso, all'atto della verifica, il compratore ha diritto a separare le diverse qualità di lana, pagando la bigia o carbonata o agnelina ad un prezzo inferiore (circa 1/3 in meno).

- *Unità di peso* - L'unità di peso è il chilogrammo.
- *Luogo di consegna* - Se il luogo di produzione è vicino al posto dove risiedono i negozianti, i venditori trasportano essi stessi la merce sino ai magazzini di questi, con sacchi propri o sacchi forniti dai negozianti; se il luogo di produzione è lontano, i venditori, ordinariamente, vendono la merce franco stazione partenza con la clausola "peso da verificare stazione partenza", perchè altrimenti il venditore dovrebbe sopportare il calo naturale che suole stabilirsi in misura del 2%.
- *Termine di consegna* - Il termine della consegna, di solito, viene fissato dal venditore.
- *Tara e fornitura delle tele* - Le tele per l'insaccatura vengono fornite o dal compratore o dal venditore, con la clausola di "restituzione", nelle contrattazioni locali; senza tale clausola in quelle per la esportazione. In entrambi i casi le tele sono tarate gratis, essendo assolutamente esclusa la clausola "tara per merce". Naturalmente, a seconda che le tele siano fornite o no dal venditore, il prezzo della merce varia in proporzione in più o in meno del prezzo di offerta.
- *Rischi - avarie durante il trasporto* - L'onere dei rischi e delle avarie della merce durante il trasporto può gravare sul venditore o sul compratore secondo le convenzioni stabilite tra le parti.
- *Luogo e tempo della verifica* - La verifica generalmente avviene subito dopo l'arrivo della merce al domicilio del compratore o nel luogo fissato per la consegna, alla presenza del venditore stesso, ove ciò sia possibile, oppure alla presenza di testimoni e, in caso di controversia, anche di periti.
- *Classifica della merce* - La merce nelle vendite non viene mai classificata ottima o buona, ma semplicemente "buona", "media", "di buona annata".
- *Difetto di qualità* - Ove all'atto della verifica venga riscontrato qualche difetto di qualità, generalmente le parti cercano di giungere ad un accordo amichevole mediante un'adeguata riduzione del prezzo, evitandosi così la risoluzione del contratto, che infatti avviene raramente.
- *Caparra* - E' uso generale depositare presso il venditore una caparra.
- *Pagamento del prezzo* - Il pagamento del prezzo ha luogo in contanti subito dopo l'avvenuta consegna.

Nella vendita per l'esportazione, soltanto ove si tratti di persona non sufficientemente conosciuta, il pagamento ha luogo contro apertura di credito o presentazione di documenti. Negli altri casi il pagamento avviene nella forma normale, cioè in contanti.

- *Mediazione* - Di regola interviene il mediatore, detto raccoglitore, al quale viene corrisposta una provvigione che varia da 5 a 10 lire a Kg.

e) Contrattazione delle pelli grezze.

- *Modi e forme della contrattazione* - Le contrattazioni delle pelli grezze vengono fatte, di solito, verbalmente, con i piccoli fornitori locali (macellai), i quali vendono le pelli fresche, appena scuoiate, al peso risultante all'atto della scuoiatura (peso d'origine o peso coda) se trattasi di pelli bovine ed equine: a numero e per qualità, se trattasi di altre pelli.
- *Qualità delle pelli contrattate* - Le modalità delle contrattazioni variano secondo lo stato in cui si trovano le pelli al momento della vendita, oltre che a seconda della qualità delle pelli stesse.

Le pelli fresche vengono vendute subito dopo la scuoiatura; quelle salamoiate dopo una preventiva salatura, infine quelle secche dopo essicate in ambienti riscaldati oppure mediante azione solare.

Le pelli, in base alla qualità, si classificano di prima, seconda e terza scelta, operata d'accordo fra venditore e compratore e concordata tenendo conto sia del numero dei taroli (capizones), sia di altri difetti (sfioratura e tagli) che la pelle può presentare.

- *Luogo di consegna* - Il luogo di consegna viene fissato, di volta in volta, fra le parti contraenti.
- *Tempo di consegna* - Nelle contrattazioni locali la consegna suole effettuarsi immediatamente dopo la conclusione dell'accordo fra le parti.
- *Tare e cali naturali* - Sono ammesse le tare e i cali. Per contro, per le pelli fresche o salamoiate, nessuna tara e calo vengono riconosciuti in quanto le contrattazioni ordinariamente vengono fatte in base ai pesi di origine.
- *Verifica della merce* - La verifica della merce viene fatta, di solito, al momento della consegna ed il compratore può addivenire alla risoluzione del contratto se la merce non risulta conforme a quella contrattata. In genere si arriva ad un componimento amichevole in base alla riduzione del prezzo con l'azione estimatoria.

- *Caparra* - La caparra viene ordinariamente versata nelle contrattazioni locali.
- *Determinazione del prezzo* - I prezzi sono stabiliti, di volta in volta, per singole contrattazioni.
- *Pagamento del prezzo* - Nelle contrattazioni su piazza il pagamento per contanti avviene contemporaneamente alla consegna; in quelle d'oltremare suole effettuarsi con apertura di credito, o al ricevimento della merce, oppure contro accettazione.
- *Mediazione* - Molto raramente interviene il mediatore.

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) Contrattazione dei cereali e dei legumi.

- *Modalità del contratto* - Le contrattazioni, generalmente, si fanno verbalmente o su campioni.
- *Qualità dei cereali e legumi oggetto di maggiore contrattazione* - I cereali e i legumi più largamente contrattati sono: orzo, avena, fave, piselli, ceci.
- *Peso e misura* - Le merci anzidette nel grosso commercio vengono vendute a peso; nelle piccole contrattazioni, invece, vengono ancora vendute a misura.
- *Consegna e pesatura della merce* - Nel piccolo commercio la merce, di solito, viene misurata e consegnata nel magazzino del produttore. Nel commercio all'ingrosso, invece, la consegna, di solito, ha luogo o franco stazione arrivo o franco magazzino del compratore, a seconda che la merce venga trasportata a mezzo carri od autocarri, oppure a mezzo ferrovia.
- *Fornitura delle tele* - Di solito, le tele per l'insacco, vengono fornite dal compratore.
- *Tara convenzionale* - Nella pesatura si usa ammettere una tara convenzionale di Kg. 1 per sacco della capacità di un quintale.

- *Avarie durante il trasporto* - La responsabilità delle avarie durante il trasporto grava sull'uno o sull'altro dei contraenti a seconda del luogo in cui avviene la consegna della merce.
- *Caparra* - Il compratore, a garanzia dell'acquisto, suole dare al venditore una caparra che viene trattenuta fino alla liquidazione, qualora avvenga la consegna. In caso invece di mancata consegna al compratore spetta, per danni, oltre la restituzione della caparra, una somma pari all'ammontare della caparra stessa. Ove invece l'inosservanza del contratto dipenda dal compratore questi perde la caparra.
- *Pagamento* - Il pagamento avviene, di solito, immediatamente dopo la consegna.
- *Verifica della merce* - Nelle vendite per campione la verifica della merce da parte del compratore suole avvenire dopo la consegna. Il campione rimasto in possesso del compratore viene messo a confronto con l'intera partita.
- *Deficienze di qualità* - Accertata una deficienza di qualità fra la merce pattuita e quella ricevuta, il compratore, ove lo ritenga, può rifiutare l'intera partita ed esigere il risarcimento dei danni e spese, insieme con la restituzione totale del prezzo se il pagamento era stato già effettuato. Di solito però le controversie si risolvono con un abbuono da parte del venditore. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, valgono le norme generali con tutte le conseguenze legali.
- *Tolleranza* - Di solito si ammette una tolleranza, per le impurità, fino alla percentuale massima del 2%.
- *Mediazione* - Nelle contrattazioni, d'ordinario, non suole intervenire mediatore e quando interviene gli viene corrisposta una provvigione che varia dal 2 al 3% sul valore.

b) Contrattazione di olio d'oliva.

- *Modo di contrattazione* - I contratti si fanno verbalmente per assaggio eseguito nel frantoio o al deposito del venditore ed a misura.
- *Unità di misura* - L'unità di misura è il litro.
- *Condizioni e clausole particolari* - Circa le condizioni di vendita non esistono consuetudini locali particolari e si applicano le norme generali sulle contrattazioni, che variano secondo le modalità di esse, caso per caso.

- *Pagamento del prezzo* - Il pagamento del prezzo è, di solito, effettuato alla consegna.
- *Luogo della consegna* - La consegna delle contrattazioni su piazza è fatta sempre al deposito del venditore.
- *Spese occorrenti per la consegna* - Le spese di misurazione, fustame, trasporto, ecc. sono, normalmente, a carico del compratore.
- *Avarie e colaggio della merce durante il trasporto* - Non si suole mai vendere olio con la clausola "peso arrivo", poichè generalmente il venditore esclude qualsiasi responsabilità per il colaggio naturale dell'olio durante il trasporto.
- *Caparra* - Il compratore suole dare caparra al venditore come garanzia dell'acquisto della merce: la caparra viene liquidata all'atto della consegna detraendola dall'importo pagato.
- *Verifica della merce* - La verifica della merce ha luogo, nelle contrattazioni, su piazza nel magazzino del venditore all'atto della misurazione; in quelle tra piazze lontane, si applicano le norme generali.
- *Mediazione* - Le contrattazioni hanno luogo, normalmente, senza intervento del mediatore.

c) Contrattazione delle uve, dei mosti e dei vini.

UVE

- *Uve* - Nei contratti di compravendita di uve il prezzo viene rapportato al grado zuccherino per chilogrammo.

MOSTI

- *Mosti* - Il mosto si vende sul luogo di produzione subito dopo la pigiatura, ad ettolitro, per pronti contanti, senza tara.
Il trasporto è sempre a carico del compratore.

VINI

- *Vini - Modi e forme del contratto* - Le contrattazioni si fanno, di solito verbalmente.

Di regola l'acquirente contratta il vino in cantina del produttore.
Per gli acquisti in piazze lontane le contrattazioni avvengono su campione.

- *Determinazione del prezzo* - Il prezzo viene pattuito al momento dell'assaggio, nelle contrattazioni locali. Al ricevimento del campione in piazze lontane.
- *Oggetto dedotto nel contratto* - Generalmente si vende vino fatto.
- *Epoca delle contrattazioni* - La vendita del vino nuovo si inizia in Gennaio - Febbraio.
- *Luogo di consegna* - La consegna, d'ordinario, si effettua nelle cantine del produttore.
- *Misura in uso* - La misura in uso è l'ettolitro per i piccoli produttori; per le grosse forniture "cantine sociali" la misura è il quintale.
- *Spese di consegna* - Le spese di caricamento e di trasporto, dal luogo di produzione a quello del compratore, stanno sempre a carico di quest'ultimo, come a suo carico sono le spese d'imballo, fustoni, misure e scarico.
- *Caparra* - Suole depositarsi caparra, che è liquidata in ultimo col ritiro del vino acquistato.
- *Pagamento del prezzo* - Il pagamento del prezzo può avvenire immediatamente dopo il prelievo, oppure a 60-90 giorni, o a vino venduto nel caso venga ceduto a spacci al minuto.
- *Verifica della merce* - La verifica suole avvenire all'atto del carico nella cantina del venditore.
Nelle contrattazioni locali il venditore non suole ammettere reclami dopo che il vino è uscito dalla propria cantina.
- *Tara* - Non si accorda nessuna tara.
- *Mediazione* - Il mediatore suole intervenire per le partite vendute in continente e gli viene corrisposta una provvigione variabile dal 4 al 5% sugli affari conclusi e portati a buon fine.

d) Contrattazione di frutta secca (mandorle, castagne, noci, nocciole).

- *Forme di contratto* - I contratti avvengono, d'ordinario, verbalmente fra produttore e incettatore; per iscritto fra incettatore e grossista.
- *Luogo e tempo di consegna* - La consegna si effettua nel magazzino del compratore a raccolto ultimato.
- *Unità di misura* - Quando si acquista dal produttore l'unità di misura

più comune è il quarto (25 litri) colmo, oppure lo starello (litri 50) colmo. Se si acquista invece dai negozianti l'unità di peso è il quintale.

- *Tara* - Non è ammessa alcuna tara.
- *Caparra* - Suole accordarsi caparra se chiesta dal venditore.
- *Pagamento del prezzo* - Il pagamento del prezzo avviene in contanti all'atto della consegna della merce.
- *Incettatori* - Per l'acquisto spesso vengono incaricati degli incettatori ai quali si corrisponde un compenso.
- *Tolleranze* - Sulla vendita di mandorle di Sardegna è ammessa una tolleranza del 5% di mandorle amare sulle dolci o di mandorle dolci sulle amare.
- *Usi particolari nelle contrattazioni di mandorle tra negozianti* - Nelle contrattazioni di mandorle tra negozianti, di solito, il prodotto viene venduto sgusciato. E' ammessa una tolleranza massima di rottame del 4% e 1% d'impurità.

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) Contrattazione del carbone vegetale.

- *Modi e forme* - Le contrattazioni avvengono generalmente per iscritto. Il proprietario può vendere direttamente la macchia (piante in piedi) oppure si obbliga di consegnare il carbone a peso nel luogo ed al prezzo contrattati. Nel primo caso la lavorazione viene effettuata dall'imprenditore acquirente della macchia a mezzo di mano d'opera specializzata (cottimisti); nel secondo caso la lavorazione viene eseguita dal proprietario a mezzo di cottimisti od anche direttamente se trattasi di piccolissima produzione e di vendite di macchie di proprietà privata. Ma poichè la maggior parte della produzione del carbone della provincia proviene invece da boschi comunali, la vendita delle macchie è regolata da apposito capitolato, redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che ha la tutela tecnico-economica dei beni terrieri degli Enti pub-

blici. In genere tali vendite vengono fatte a seguito di asta pubblica e l'aggiudicatario diventa nello stesso tempo produttore e commerciante.

- *Usi particolari per la lavorazione* - I grossi produttori, cioè quelli che producono prevalentemente per l'esportazione, si servono, per la lavorazione, di mano d'opera proveniente dalla Toscana, accaparrata nei paesi di origine, per compagnie (gruppi di 3-6 carbonai) per tagliare e cuocere; si servono esclusivamente di mano d'opera locale per i lavori accessori (strade, movimenti di terra, trasporti, ecc.). Si vanno formando anche qui delle compagnie di carbonai (tagliare e cuocere) che vanno assunte cogli stessi usi delle compagnie toscane, ma sono in piccolissimo numero; è più facile formare delle compagnie di soli tagliatori. All'atto dell'assunzione l'imprenditore versa alle compagnie una caparra, mentre il prezzo definitivo del cottimo viene fatto in foresta dopo l'assegnazione dei lotti alle diverse compagnie. L'imprenditore deve tenere sul luogo per tutta la durata dei lavori una dispensa fornita di generi di prima necessità e di maggior consumo. Detti generi li cederà ai lavoratori boschivi al prezzo di costo maggiorato delle sole spese di trasporto e di calo naturale. Dovrà inoltre dare adeguati acconti in contanti regolati dal lavoro già eseguito dalla compagnia. Tali accordi, in genere, vengono richiesti e dati in occasione di solenni ricorrenze religiose come il Natale, la Pasqua, ecc. Il conto definitivo viene fatto in base al carbone prodotto e consegnato (a peso), in genere, alla fine della lavorazione (Giugno). La legna non cotta viene conteggiata a metro stero o a stima in quintali di carbone. L'imprenditore deve fornire gli attrezzi e gli strumenti a nolo o a pagamento. Per il resto vigono gli usi dei carbonai toscani anche quando si tratta di compagnie locali.
- *Contrattazioni fra piccoli produttori e grossisti commercianti* - I piccoli produttori, cioè quelli che producono generalmente per il consumo locale, rivendono in genere a grossisti commercianti od a grossi produttori: ricevono da essi delle anticipazioni e consegnano il carbone sulle spiagge, nei porti o a vagone. Il peso si rileva al ritiro nei casi di spiaggia o di porti, oppure a quello della stazione ferroviaria se la consegna avviene a vagone. I sacchi per il trasporto vengono in genere forniti dal compratore.
- *Contrattazioni fra grossi produttori e grossisti commercianti* - I grossi produttori, in genere, esportano il carbone in continente verso il quale è destinata la maggior parte della produzione locale, trattando direttamente con le ditte compratrici, ma non è raro il caso che commercianti del continente vengano a concludere direttamente i contratti in Sardegna.
- *Vendite dirette* - Quando non ci si serve di agenti, le vendite per la espor-

tazione vengono fatte sotto paranco del veliero nei porti, sotto paranco o poppa lancia sulle spiagge, ma le coffe necessarie per il carico, i pesi e gli attrezzi vengono forniti dal venditore.

Il pagamento si suole effettuarlo alla consegna della polizza marittima.

- *Qualità del carbone* - In tutti i contratti, in generale, si fissa la qualità del carbone che circa la pezzatura può essere: spacco o alto fusto, pedagna o tondello, cannelo e fortetto, misto spacco e cannelo, misto tondello e cannelo. Lo spacco proviene dall'alto fusto, il tondello dal ceduo e il cannelo dal fortetto.

Si fissa anche la qualità della legna carbonizzata, il che ha essenziale importanza per la valutazione del carbone: è prevalente il leccio e l'olivastro; meno pregiati ed in minore quantità il rovere, il sughero, ecc.

Il cannelo proviene quasi tutto dal sottobosco e si distingue, in genere, in essenza forte (fillirea, ecc.) ed in essenza dolce.

- *Controversie* - Le principali controversie che posono avvenire in questi contratti sono quelle relative all'umidità che può raggiungere percentuali altissime. Il compratore ha diritto ad un congruo abbuono che viene fissato, di volta in volta, di comune accordo a mezzo di scandagli con carbone asciutto della stessa partita.
- *Qualità mercantile* - Per "carbone" si intende quello di pezzatura normale, asciutto, pulito (senza terra attaccata e senza tizzi) e scevro da corpi estranei (sassi, foglie, ecc.) che viene rastrellato dai monti con regole particolari. Dai residui crivellati, in un crivello di dimensioni stabilite, esce il "carbonetto" che deve essere considerato "carbonella" o moniglia ed il compratore non è obbligato a prenderla.
- *Trasporto a mezzo velieri* - Per i trasporti a mezzo velieri vigono gli usi marittimi e le condizioni di polizza.

b) Contrattazione del legname.

- *Legname da opera* - Non sussistono particolari usi perchè trattasi in massima parte di commercio di importazione.
- *Traverse ferroviarie* - Si vendono a numero e sono consegnate alla stazione ferroviaria più vicina ove avviene la verifica. Lo scarto ed il deprezzamento della merce è fatto in base al collaudo che effettua l'amministrazione ferroviaria.
- *Legname per cantieri e puntelli per miniere* - L'unità di misura è il metro cubo o il metro lineare per i puntelli di miniera.

In ordine al luogo e tempo di consegna ed alle spese relative non sussiste una vera e propria consuetudine in quanto a ciò provvede l'accordo fra le parti che, di volta in volta, convengono al riguardo.

Lo stesso dicasi per quanto si attiene alla verifica della merce.

L'uso del deposito della caparra non è molto praticato.

Il pagamento del prezzo può variare a seconda delle convenzioni fissate dai contraenti.

Non si ha intervento di mediatore.

c) Contrattazione del sughero.

- *Modi e forme di contrattazione* - La vendita del sughero da parte del proprietario del sughereto all'incettatore, che può essere industriale o no, viene fatta in due modi: a macchiatico o a sughero estratto.
- *Qualità dei sugheri* - Generalmente si basa sullo spessore, in rapporto all'età, sulla finezza della grana, sulla minore o maggiore quantità di pori e di infiltrazioni legnose. Si fanno di solito tre classi di sughero: I, II, III e sughero di scarto o da macero.
- *Caparra* - E' praticato, per ambo i casi di vendita anzi cennati, l'uso della caparra.
- *Pagamento* - Il pagamento generalmente avviene subito per contanti alla consegna della merce.
- *Mediazione* - Interviene il solito mediatore.

A macchiatico

- *Forma di vendita* - L'acquirente acquista tutto il sughero maturo esistente all'atto della contrattazione nel sughereto a corpo o a peso.
- *Obblighi dell'acquirente* - Il compratore ha l'obbligo di effettuare la scoratura per mezzo di mano d'opera propria specializzata di tutte le sughere, anche quando queste diano evidentemente sughero di scarto.
- *Prezzo* - Il prezzo è fissato in precedenza, in relazione alle qualità industriali che il sughero presenta.
- *Unità di peso* - L'unità di peso è il quintale con la concessione di un

maggior peso a titolo gratuito del 5%. Il sughero viene pesato appena finita l'estrazione.

- *Clausole della demaschiatura* - Il contratto può contenere clausola della demaschiatura delle piantine che hanno raggiunto un'età sufficiente ed anche delle branche, non ancora demaschiate, delle piante già in produzione.
- *Spese di trasporto* - Il trasporto è sempre a carico dell'acquirente.

A sughero estratto

- *Forma di vendita* - Il sughero estratto può essere venduto a sorta o sotto classifica.
- *Vendita in sorta* - Per il sughero venduto in sorta non si fa scarto. Il compratore esamina la partita e, convenuto il prezzo, impegna l'acquisto. Le spese di trasporto sono a carico del compratore.
- *Vendita sotto classifica* - Il sughero venduto sotto scarto viene accuratamente classificato sia in riguardo alle qualità generali delle "plancie" sia alle qualità specifiche, le quali variano da sughero a sughero e consentono una diversa utilizzazione.

CAPITOLO 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) Contrattazione dei prodotti ittici a Bosa.

- *Modalità di contratto* - Le contrattazioni si fanno per iscritto o anche verbalmente tra i grossisti, commercianti, o ambulanti ittici, con: i capibarca, proprietari di barche, pescatori singoli o le direzioni delle cooperative pescatori.
- *Periodo* - L'accordo normalmente decorre da Gennaio a Dicembre o per stagioni: da Gennaio ad Aprile, da Maggio a Settembre, da Settembre a Dicembre.

Il prezzo si calcola in lire chilo. E' consuetudine dividere i prezzi per varietà singole. Qualche volta si contratta per gruppi di specie. I prezzi rimangono fissati per determinati tipi di pesce per tutto l'anno. Per altre qualità il prezzo varia a seconda della stagione (sardine, boghe, zerri, aragoste, ecc.) .

Quando non vi è un precedente accordo, i prezzi vengono stabiliti di regola all'atto delle vendite.

- *Caparra* - E' in uso una caparra in rapporto dell'attività di ogni pescatore o di ogni cooperativa o del probabile giro di affari.
- *Prodotti* - Per prodotto si intende tutto il pescato, diviso per specie o per gruppi.
- *Aragoste* - Per questi crostacei si convengono particolari condizioni. Il prezzo è stabilito, normalmente, per stagione.

Se qualche aragosta viene trovata morta, l'acquirente può rifiutarla.

Il prodotto deve essere vivo, fresco, senza difetti e commerciabile.

Il compratore ha facoltà di acquistare anche l'aragosta morta o moribonda, (o altri crostacei rassomiglianti come il "lungopante - astice") separatamente a prezzo molto inferiore, semprechè non si avvalga delle condizioni stabilite per il pesce di scarto.

- *Pesci vari* - Ogni varietà, e ogni gruppo di specie di pesce, ha un suo distinto prezzo precisato all'atto del contratto.

Se qualche qualità non viene compresa nel prezzo del contratto o nell'accordo, si conviene in merito all'atto dell'acquisto. Il compratore ha la facoltà di rifiutare i pesci che crede.

Le sottoclassi di crostacei ("lungopante" - "craba marina") vengono calcolate separatamente.

- *Consegna* - Di regola il pescatore consegna franco magazzino. Di regola questo è situato nelle vicinanze del fiume "Temo".

Per le aragoste il pescatore consegna il prodotto al vivaio del compratore, il quale è quasi sempre situato nelle acque adiacenti il pontile di sbarco di Bosa Marina.

Se però le barche pescano lontano, verso il golfo di Oristano, l'acquirente deve recarsi alla rada più vicina; ben inteso che tale rada - in precedenza prestabilita - dovrà essere fornita di strada carrozzabile.

- *Pesatura* - Il peso è netto.

- *Pagamento* - Il pagamento, per i pescatori locali, è stabilito settimanalmente, o a quindicina, mentre per i pescatori forestieri (ponzesi, algheresi, ecc.) i conti vengono liquidati a fine di ogni mese. I compratori concedono acconti, di volta in volta, e in rapporto al pescato ittico consegnato.
- *Avaria* - Il pescatore impossibilitato per cause di forza maggiore (mare grosso, barche in riparazione) non è tenuto a rispondere verso il compratore di nulla.

Se però va a pescare ("esce") è obbligato a rispettare il contratto, caso contrario incorre in una penale.

Il compratore, anche di notte, deve essere reperibile e disponibile per ricevere il prodotto.

- *Risarcimento* - Nessun risarcimento possono pretendere i pescatori o le Cooperative, in caso di rescissione totale o parziale del contratto.

I pescatori e le cooperative sono tenute al rispetto dell'accordo.

In casi particolari è prevista una penale. Se il pescatore fa commercio di nascosto di pesce, salvo ai propri familiari, parenti, conoscenti, incorre in una multa da parte dell'acquirente.

- *Frigoriferi* - Le cooperative devono mettere a disposizione degli acquirenti i propri frigoriferi in caso di necessità commerciali.
- *Per il consumo locale* - I pescatori e le cooperative pescatori esigono che una percentuale venduta a seconda della quantità venga riservata al mercato pubblico locale.

CAPITOLO 5

PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE.

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 6

PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 7

PRODOTTI
DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 8

PRODOTTI
DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 9

PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 10

PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO
E DELL'ARREDAMENTO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 11

PRODOTTI
DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 12

PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA,
POLIGRAFICHE
E FOTOCINEMATOGRAFICHE

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 13

**PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 14

**PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE MECCANICHE**

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 15

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 16

**PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE CHIMICHE**

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELLA GOMMA ELASTICA

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO 18

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO SESTO

**CREDITO, ASSICURAZIONI,
BORSE VALORI**

CAPITOLO 1

USI BANCARI

- 1 - *Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.)* - Gli Istituti ed Aziende di credito si attengono, nelle operazioni di credito documentario, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ. alle "norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.
- 2 - *Pagamento del prezzo della vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)* - Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del codice civile.

Se il pagamento di cui sopra avviene a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.
- 3 - *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. Civ.)* - Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.
- 4 - *Interesse di conto corrente (misura non pattuita)* - Quando la misura degli interessi non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché degli accordi interbancari.

Gli interessi, nella misura determinata come sopra, decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.
- 5 - *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 - comma II - Cod. Civ.)* - Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quo-

tati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

- 6 - *Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso l'Istituto od Azienda di credito (misura del compenso)* (art. 1838 - III comma - Cod. Civ.) - Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonchè degli accordi interbancari.
- 7 - *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato* (art. 1845 Cod. Civ.) - Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzazione del credito.
- 8 - *Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere* - Nel calcolo di interessi di frazioni d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti e Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.
Nel caso di effetti scontati e non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonchè degli accordi interbancari.
- 9 - *Chiusura del conto corrente e interesse composto* - Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato pertanto in conto:
 - a) - per conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
 - b) - per i conti e i depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
 - c) - per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce, a sua volta, l'interesse nella stessa misura.

- 10 - *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria* - Nella rinnovazione di una precedente azione cambiaria gli Istituti od Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.
- 11 - *Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario* - Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.
- 12 - *Accredito in conto "salvo buon fine"* - L'importo degli assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. E' tuttavia facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.
- 13 - *Esecuzione incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 Cod. Civ.)* - Gli incarichi che gli Istituti od Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.
- 14 - *Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia* - Se il valore dei beni dati in garanzia nell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo in più rispetto al valore che essi avevano nel tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.
- 15 - *Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)* - Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

CAPITOLO 2

USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 3

USI DELLE BORSE VALORI

Non sono stati accertati usi

TITOLO SETTIMO

ALTRI USI

CAPITOLO 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 2

USI MARITTIMI ACCERTATI NEI PORTI DI ARBATAX E BOSA

- *Sbarco* - Normalmente lo sbarco delle merci, anche non esplicitamente indicato nei contratti di noleggio, avviene direttamente sui carri, autocarri, sui vagoni ferroviari o sulla banchina, per conto del ricevitore della merce, limitandosi le prestazioni del capitano della nave alla consegna sotto-paranco.

Lo scaricamento delle merci sotto-paranco si effettua a rischio e spese del capitano, a meno che non esistano nei contratti condizioni diverse. Di solito, il capitano è obbligato a sollevare la merce coi propri mezzi e con la sua ciurma dalla stiva fino al livello del bordo prospiciente il boccaporto.

Le ulteriori operazioni sono a carico e rischio del ricevitore. Per le merci alla rinfusa, da insaccare a bordo prima dello scarico, le spese della insaccatura sopra coperta gravano, d'ordinario, sul capitano, salvo contrarie condizioni di contratto.

- *Imbarco* - Il caricatore ha l'obbligo di consegnare a proprie spese la merce sotto-paranco in modo che il capitano possa, poi, con i mezzi di bordo, caricarla.

Il carico delle merci messe sotto bordo viene fatto a rischio e spese del caricatore, così dicasi per l'imbarco delle merci alla rinfusa.

— *Quantitativo di resa giornaliera* - Ordinariamente si carica e si scarica nei o dai velieri 30 o 35 tonnellate di merce per giorno lavorativo.

La giornata lavorativa ha la durata di 8 ore. Non si lavora nelle domeniche e nei giorni considerati festivi a tutti gli effetti civili.

— *Stallie* - Le stallie decorrono dal giorno in cui il bastimento è pronto per l'inizio dello scarico o del carico, esclusi i giorni festivi o quelli non lavorativi a causa del tempo. Se le stallie non sono determinate nel contratto di noleggio, vengono stabilite in base allo scarico o al carico di bastimenti o sui bastimenti a vela, cioè di 25 o 30 tonnellate di merce al giorno, a seconda che trattisi di merci alla rinfusa o in colli. Per i motovelieri ed i piroscafi i quantitativi suddetti devono aumentarsi in conformità dei mezzi di bordo di cui gli stessi motovelieri o piroscafi possono disporre. Però, sia i piroscafi appartenenti a società sovvenzionate, sia quelli di società private, conoscendosi normalmente in anticipo il giorno del loro arrivo, compiono le operazioni senza dar mai luogo a contestazioni, anche perchè le condizioni di trasporto delle merci sono trascritte a stampa sulle polizze di carico.

— *Contro stallie* - Le contro stallie decorrono dal giorno in cui hanno termine le stallie semplici, cioè le giornate stabilite dal contratto di noleggio per il carico e lo scarico della merce. Se le contro stallie non sono determinate dal contratto vengono regolate dall'art. 376 e seguenti del codice della navigazione.

Qualora sorgano delle contestazioni, sia da parte del capitano sia da parte del proprietario della merce, suole decidere l'Autorità portuale o giudiziaria.

CAPITOLO 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non sono stati accertati usi

APPENDICE

1) NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- a) Queste definizioni e disposizioni, nonchè gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi credito documentario e sono vincolati per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato convenuto espressamente in modo diverso.
- b) In queste disposizioni, definizioni e articoli, le espressioni "credito (i)" "documentario (i)" e "credito (i)" comprendono qualsiasi stipulazione comunque denominata o designata, con la quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente (ordinante), provvederà ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) a suo ordine ed a pagare, accettare o negoziare tratte emesse dal beneficiario, o ad autorizzare un'altra banca a dare corso a tali pagamenti od a pagare, accettare o negoziare tali tratte, contro consegna dei documenti prescritti ed in quanto siano osservate le condizioni stipulate.
- c) I crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dalle vendite o da altri contratti, che possono formare la base, ma che non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche.
- d) Le istruzioni relative ai crediti, ed i crediti stessi, debbono essere completi e precisi. Al fine di evitare confusioni e malintesi, la banca emittente, scoraggerà ogni tendenza dell'ordinante ad inserirvi dettagli.
- e) Quando la banca che per prima ha diritto di avvalersi di una facoltà di scelta, prevista dalle presenti norme, esercita tale diritto, la sua decisione vincola tutte le parti interessate.
- f) Il beneficiario di un credito non può, in alcun caso, avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche oppure tra l'ordinante e la banca emittente.

A - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Art. 1 - I crediti possono essere:

a) revocabili

b) irrevocabili

In ogni credito deve quindi indicarsi chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

In mancanza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile anche se è stato indicato un termine di scadenza.

Art. 2 - Un credito revocabile non costituisce impegno giuridicamente vincolante della banca o delle banche interessate verso il beneficiario, giacchè tale credito può essere modificato o revocato in qualsiasi momento senza che il beneficiario ne venga avvisato.

Tuttavia, quando un credito revocabile sia stato trasmesso ad una filiale o ad altra banca, presso la quale sarà utilizzabile, la modifica o la revoca ha effetto soltanto dopo che detta filiale o banca abbia ricevuto il relativo avviso e non pregiudica il diritto di questa filiale o banca ad essere rimborsata per ogni pagamento, accettazione o negoziazione da essa effettuato prima del ricevimento dell'avviso di modifica o di revoca.

Art. 3 - Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente e comporta l'obbligo di questa nei confronti del beneficiario o, secondo i casi, del beneficiario e del portatore di buona fede delle tratte emesse e/o dei documenti presentati in base ad esso, di dare debita esecuzione alle clausole di pagamento, accettazione o negoziazione contenute nel credito, semprechè tutte le condizioni del credito stesso siano state osservate.

Un credito irrevocabile può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante), senza impegno per quest'ultima; tuttavia quando la banca emittente autorizza un'altra banca a confermare il proprio credito irrevocabile e quest'ultima agisce in conformità, tale conferma costituisce per la banca confermante un impegno inderogabile a dare debita esecuzione alle clausole di pagamento o di accettazione, o, nel caso di credito utilizzabile mediante negoziazione di tratte, a negoziare le tratte stesse senza rivalsa contro il traente.

Questi impegni non possono essere modificati o annullati senza l'accordo di tutte le parti interessate.

Art. 4 - Quando la Banca emittente incarica un'altra banca, per cablogramma, telegramma o telex, di avvisare un credito e l'originale della

lettera di credito stessa deve essere lo strumento di utilizzo del credito, la banca emittente deve inviare al beneficiario l'originale della lettera di credito ed ogni successiva modifica, per il tramite della banca avvisante.

La banca emittente risponde di ogni conseguenza che possa derivare dalla mancata osservanza, da parte sua, di questa procedura.

Art. 5 - Quando una banca è incaricata, per cablogramma, per telex, o per telegramma, di aprire, confermare o avvisare un credito in termini analoghi a quelli di un credito precedentemente aperto e poi modificato, si intende che le condizioni del credito da aprire, confermare od avvisare saranno comunicate al beneficiario senza tener conto di queste modifiche, a meno che le istruzioni non specifichino chiaramente quali siano le modifiche da applicare.

Art. 6 - Se le istruzioni di aprire, confermare o avvisare un credito sono incomplete o non chiare la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità; in tale caso il credito sarà aperto, confermato o avvisato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie.

B - RESPONSABILITA'

Art. 7 - Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che essi appaiano conformi alle condizioni del credito.

Art. 8 - Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate si devono basare sui documenti indipendentemente dalle merci. Il pagamento, la negoziazione o l'accettazione contro documenti che appaiono conformi alle condizioni del credito, effettuato da una banca in tale senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato l'obbligazione a ritirare i documenti ed a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni di credito, detta banca deve decidere, solo sulla base di questi documenti, se contestare la conformità del pagamento dell'accettazione, della negoziazione alle condizioni del credito.

In caso affermativo, avviso motivato a tale effetto deve essere

dato con telegramma o altro mezzo rapido alla banca che ha rimesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti. La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti.

- Art. 9** - Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, nè per le condizioni generali e/o particolari predisposte o raggiunte nei documenti; esse non assumono nessuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, nè infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o di standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.
- Art. 10** - Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, nè per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex, nè per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici. Le banche si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.
- Art. 11** - Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze che potessero derivare dall'interruzione della propria attività provocata da scioperi, serrate, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, casi di forza maggiore, o di qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà. Qualora il credito scada durante tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.
- Art. 12** - Le banche che per eseguire le istruzioni dell'ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per conto ed a rischio dello stesso.
Esse non assumono alcuna responsabilità per il caso che le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca.
L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle leggi e dagli usi vigenti nei paesi esteri ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

C - DOCUMENTI

Art. 13 - Tutte le istruzioni di aprire, confermare o avvisare un credito devono specificare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

Termini quale "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato" e simili non dovranno essere usati per designare gli emittenti dei documenti richiesti dal credito; se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i documenti così come presentati, senza alcuna maggiore responsabilità da parte loro.

Documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione (documenti di spedizione)

Art. 14 - Salvo quanto disposto dal successivo art. 18, la data della polizza di carico, o la data indicata dal timbro di ricevimento od annotata su qualsiasi altro documento d'imbarco o di spedizione, sarà considerata in ogni singolo caso come data d'imbarco o di spedizione della merce.

Art. 15 - L'indicazione "nolo pagato" o "nolo pagato in anticipo" apposta mediante stampiglia o altro modo sui documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione, sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

L'indicazione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo", o una indicazione di significato analogo, apposta mediante stampiglia o altro modo su tali documenti, non sarà considerata come una prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

Salvo che il credito non disponga diversamente o che uno dei documenti presentati a valere sul credito non implichi il contrario, le banche potranno onorare i documenti portanti l'indicazione che il nolo e le spese di trasporto sono pagabili alla consegna.

Art. 16 - Documento di spedizione netto è un documento su cui non siano state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.

Le banche rifiuteranno i documenti di spedizione che portino tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non indichi espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

Polizze di carico marittime

Art. 17 - Salvo che il credito non lo autorizzi espressamente, non saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:

- a) polizze di carico emesse da spedizionieri;
- b) polizze di carico emesse in virtù di un contratto di noleggio e sottoposte alle relative condizioni;
- c) polizze di carico che prevedono il trasporto su velieri.

Per contro, salvo che il credito non disponga diversamente, saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:

- a) polizze di carico dette "PORT" o "CUSTODY" "BILLS OF LADING" per spedizioni di cotone dagli Stati Uniti d'America.
- b) polizze di carico dette "THROUGH BILLS OF LADING" emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, anche se coprono trasporti di specie diverse.

Art. 18 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le polizze di carico devono indicare che le merci sono caricate "a bordo".

La messa a bordo può essere provata con una polizza di carico "a bordo", oppure mediante una annotazione a tale effetto datata e firmata o siglata dal vettore o dal suo agente; la data di questa annotazione sarà considerata come la data di messa a bordo e di spedizione.

Art. 19 - Salvo che il trasbordo non sia vietato dalle condizioni di credito, saranno accettate le polizze di carico dalle quali risulti che le merci verranno trasbordate durante il percorso, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da una polizza di carico.

Le polizze di carico contenenti clausole stampate che riservano ai vettori il diritto di effettuare trasbordi saranno accettate anche quando il credito vieti i trasbordi.

Art. 20 - Le banche rifiuteranno polizze di carico attestanti il carico delle merci sopra coperta, salvo che il credito non lo autorizzi espressamente.

Art. 21 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono esigere che il nome del beneficiario figuri sulle polizze di carico come caricatore o girante.

Altri documenti di spedizione, ecc.

- Art. 22** - Le banche considereranno regolari le lettere di vettura ferroviarie, reversali ferroviarie, duplicati di lettere di vettura, polizze di carico fluviali, ricevute e certificati di spedizione postale, ricevute di posta aerea, polizze di carico aeree, lettere o ricevute di trasporto, rilasciate da autotrasportatori, o altri documenti similari, quando detti documenti portano la stampiglia di ricevimento del vettore o dell'emittente o quando portano una firma.
- Art. 23** - Quando un credito esige un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno l'apposizione di una stampiglia di pesatura od ogni altra forma ufficiale di indicazione del peso sui documenti di spedizione, a meno che il credito non prescriva un certificato di peso separato o indipendente.

Documenti di assicurazione

- Art. 24** - I documenti di assicurazione devono essere quelli specificatamente indicati nel credito ed essere ammessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o da loro agenti, oppure da assicuratori (underwriters).
- Le "note di copertura" (COVER NOTES) EMESSE DA SENSALI (BROKERS) non saranno accettate, salvo specifica autorizzazione nel credito.
- Art. 25** - Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare i documenti di assicurazione che portino una data posteriore alla data di spedizione indicata sui documenti di spedizione.
- Art. 26** - Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere stilato nella stessa moneta di credito. Il valore minimo che deve essere assicurato è il valore CIF delle merci. Tuttavia, quando il valore CIF delle merci non può essere determinato in base a quanto appare dai documenti, le banche accetteranno come valore minimo l'importo maggiore fra quello di utilizzo del credito e quello della relativa fattura commerciale.
- Art. 27** - Nei crediti deve indicarsi esplicitamente il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono usarsi termini imprecisi quali "rischi usuali" o "rischi abituali".

In mancanza di istruzioni specifiche le banche accetteranno la copertura assicurativa quale risulterà dai documenti presentati

Art. 28 - Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione in cui figurì una qualsiasi clausola o annotazione "tutti i rischi"; senza incorrere in responsabilità nel caso in cui particolari rischi non siano coperti.

Art. 29 - Le banche possono accettare un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia, a meno che nel credito non sia esplicitamente indicato che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

Fatture commerciali

Art. 30 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere stilate al nome dell'ordinante.

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare le fatture emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito.

La descrizione delle merci nelle fatture commerciali deve corrispondere a quella del credito. Su tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte in termini generici.

Altri documenti

Art. 31 - Quando sono richiesti altri documenti, come ricevute di deposito, ordini di consegna, fatture consolari, certificati d'origine, di peso, di qualità od analisi, ecc., senza ulteriori precisazioni, le banche possono accettare tali documenti così come presentati senza incorrere in alcuna responsabilità.

D - DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e importo

Art. 32 - Le espressioni "intorno", "circa" o equipollenti sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in

più o in meno, applicabile, a seconda del loro collocamento nelle istruzioni, all'importo del credito, oppure alla quantità o al prezzo unitario delle merci.

Salvo che il credito non prescriva che la la quantità delle merci non può essere nè inferiore nè superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno, ma sempre a condizione che l'ammontare totale degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito specifica la quantità in unità di imballaggio, recipienti o articoli.

Spedizioni parziali

Art. 33 - Sono consentite spedizioni parziali, salvo che il credito non contenga esplicite istruzioni contrarie.

Le spedizioni effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considerano spedizioni parziali, anche se le polizze di carico attestanti la messa "a bordo" portano date diverse.

Art. 34 - Se è prescritta una spedizione frazionata entro periodi determinati, e una frazione non è spedita entro il termine per essa stabilito, il credito cessa di essere disponibile per questa frazione e per tutte le successive, salvo che il credito non disponga altrimenti.

Validità e termine della scadenza

Art. 35 - Qualsiasi termine irrevocabile deve indicare un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, e ciò anche se sia indicata una data ultima per la spedizione.

Art. 36 - Le parole "al", "fino al", "entro il" o espressioni equipollenti, usate per determinare il termine consentito per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, o la data ultima stabilita per la spedizione, si intendono comprensive della data indicata.

Art. 37 - Quando il termine di scadenza cade in un giorno in cui le banche sono chiuse per ragioni diverse da quelle indicate dall'art. 11, il periodo di validità è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.

Ciò non si applica alla data di spedizione che, se specificata, deve essere rispettata.

Le banche che effettuano il pagamento dell'accettazione o della negoziazione alla data così prorogata devono unire ai documenti una loro attestazione redatta nei seguenti termini: "presentati per il pagamento» (o accettazione, o negoziazione, secondo il caso) entro il termine prorogato in conformità all'art. 37 delle "norme ed usi uniformi".

Art. 38 - La validità di un credito revocabile, se non è precisato un termine di scadenza, sarà considerata scaduta dopo sei mesi a partire dalla data dell'avviso inviato al beneficiario dalla banca presso la quale il credito è utilizzabile.

Art. 39 - Salvo esplicite istruzioni in senso diverso, ogni proroga del termine ultimo stabilito per la spedizione protrarrà di altrettanto la validità del credito.

Se un credito prevede una data ultima per la spedizione, la proroga del periodo di validità non comporta, salvo esplicite istruzioni in senso diverso, la proroga della data di spedizione.

Imbarco, caricamento e spedizione

Art. 40 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le parole "partenza", "invio", "caricamento", "imbarco", usate per indicare la data ultima di spedizione delle merci, si considerano sinonimi di "spedizione".

Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" ed altre analoghe, non dovrebbero essere usate. Tuttavia, se sono usate, le banche le interpreteranno come una richiesta di spedizione entro 30 giorni a partire dalla data dell'avviso del credito inviato al beneficiario dalla banca emittente e, a seconda del caso, dalla banca avvisante.

Presentazione

Art. 41 - I documenti devono essere presentati entro un termine ragionevole dalla loro emissione. La banca richiesta di effettuare il pagamento, l'accettazione o la negoziazione può rifiutare i documenti se, a suo giudizio, sono presentati con indebito ritardo.

Art. 42 - Le banche non sono tenute ad accettare documenti che siano presentati in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Termini di tempo

Art. 43 - Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente a "dal primo al quindici incluso" e "dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso".

Art. 44 - I termini "principio", "metà" o "fine" del mese si intendono come equivalenti rispettivamente a "dal primo al dieci incluso", "dall'undici al venti incluso", "dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso".

Art. 45 - Quando la banca emittente chiede che il credito sia confermato o avvisato come valido "per la durata di un mese", "di sei mesi", ecc. senza specificare la data a partire dalla quale questo periodo decorre, la banca incaricata della conferma o dell'avviso confermerà o avviserà il credito come valido sino alla fine del periodo indicato a partire dalla data di tale conferma o avviso.

E - TRASFERIMENTO

Art. 46 - Un credito trasferibile è un credito in virtù del quale il beneficiario ha diritto di dare istruzioni alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, o ad ogni banca che possa negoziarlo, di rendere il credito utilizzabile, in tutto o in parte, da una o più terze persone (secondi beneficiari).

Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente indicato come "trasferibile" dalla banca emittente. Termini come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" nulla aggiungono al significato del termine "trasferibile" e non devono usarsi. Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate spedizioni parziali; l'insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento di credito. Il credito può essere trasferito soltanto alle condizioni specificate nel credito originario, ad eccezione dell'importo del credito, dei prezzi unitari in esso indicati e del periodo di validità o termine d'imbarco, che possono essere ridotti o abbreviati. Inoltre il nome

del proprio beneficiario può sostituire quello dell'ordinante, ma se, in base al credito originario, il nome di quest'ultimo deve apparire su ogni altro documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con proprie fatture quelle del secondo beneficiario, per un importo non superiore a quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fattura, il primo beneficiario può chiedere che gli sia riconosciuta, in virtù del credito, la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca che effettua il pagamento, l'accettazione o la negoziazione ha il diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture del secondo beneficiario, e cioè senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario. Il primo beneficiario di un credito trasferibile può trasferire il credito a un secondo beneficiario nello stesso paese; ma la facoltà di trasferire il credito ad un secondo beneficiario in altro paese deve essere esplicitamente indicata nel credito.

Il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione sia fatta al secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito, entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di reclamare qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento, sia che abbia confermato o meno il credito, non avrà alcun obbligo di effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentite ed a condizione che le siano pagate le spese relative.

Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario.

2) NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVE AGLI INCASSI
(Revisione 1978, in vigore dal 1 Gennaio 1979)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- A) Queste disposizioni e definizioni, nonchè gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub **B)** e sono vincolanti per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:
1. (i) "Incasso" significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di:
 - a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o
 - b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o
 - c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.
 - (ii) "Documenti" significa documenti finanziari e/o documenti commerciali:
 - a) "documenti finanziari" significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento in denaro;
 - b) "documenti commerciali" significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi od altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
 - (iii) "Incasso semplice" significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
 - (iv) "Incasso documentario" significa incasso di:

- a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 - b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.
2. Le "parti interessate" sono:
- (i) "Il cedente" che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;
 - (ii) "la banca trasmittente" che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;
 - (iii) "la banca incaricata dell'incasso" che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;
 - (iv) "la banca presentatrice" che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione del trassato.
3. Il "trassato" è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.
- c) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate a operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità alle presenti norme.
- Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 1 - Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Art. 2 - Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli indicati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Art. 3 - Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

- (i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
- (ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine d'incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo. Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da legge o usi esteri.

- Art. 4 -** Le banche che intervengono in un incasso non assumono nessun obbligo o responsabilità nè per le conseguenze derivanti dal ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, nè per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici, nè per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.
- Art. 5 -** Le banche che intervengono in un incasso non assumono nessun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o di qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.
- Art. 6 -** Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate a una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.
Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione, o secondo altri termini, senza un preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

- Art. 7 -** I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti,

salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso non siano autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad applicarvi qualsiasi necessaria girata, o qualsiasi timbro di gomma, o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Art. 8 - Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

Art. 9 - Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Art. 10 - Nel caso di incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P). In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Art. 11 - Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro il pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporre secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.

Art. 12 - Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento della suddetta divisa estera che possa essere immediata-

mente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Art. 13 - Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale. Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati semprechè siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

Art. 14 - Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Art. 15 - La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma nè dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERO', RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Art. 16 - La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma nè dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Art. 17 - L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concer-

nenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento. In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno nessun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

"OCCORRENDO" (RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

Art. 18 - Se il cedente nomina un rappresentante perchè agisca come "occorrendo" in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale "occorrendo". In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall' "occorrendo".

Art. 19 - Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario. Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce nè per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la (e) banca (che) incaricata (e) dell'incasso deve (ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha (hanno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Art. 20 - Le banche incaricate dell'incasso devono avvisare l'esito in conformità con le seguenti norme:

- (i) - Forma dell'avviso - Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale

è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.

(ii) - **Modo di avviso** - In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso devt inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.

(iii) a) **Avviso di pagamento** - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine d'incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.

b) **Avviso di accettazione** - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine d'incasso.

c) **Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione** - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve accettare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono state ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato

pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Art. 21 - Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel (i) documento (i) che eventualmente lo accompagna (no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi debbono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha avuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta dell'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Art. 22 - Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese d'incasso debbono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il (i) documento (i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese d'incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Quando le commissioni e/o spese di incasso

sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, nè la banca trasmittente, nè quella incaricata dell'incasso, nè quella presentatrice saranno responsabili di qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divietà.

Art. 23 - In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso, o in conformità con queste norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la (e) banca (che) incaricata (e) dell'incasso avrà (nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha (nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto a recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

INDICE

TITOLO PRIMO		
Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere		Pag. 5
TITOLO SECONDO		
Comunioni tacite familiari		" 7
TITOLO TERZO		
Compravendita e locazioni di immobili urbani		" 9
TITOLO QUARTO		
Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici		
Cap. 1 - Compravendita		" 13
Cap. 2 - Locazione		" 13
Cap. 1 - Compravendita di fondi rustici		" 15
Cap. 2 - Affitto di fondi rustici		" 15
Cap. 3 - Conduzione a mezzadria		" 15
Cap. 4 - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione		" 15
Cap. 5 - Conduzione a colonia miglioritaria		" 16
Cap. 6 - Conduzione a enfiteusi		" 16
Cap. 7 - Altre forme di conduzione		" 16
TITOLO QUINTO		
Compravendita dei prodotti:		
Cap. 1 - Prodotti della zootecnia		" 17
a) Contrattazione del bestiame		" 17
b) Contrattazione del latte fra produttori e industriali		" 21
c) Contrattazione dei formaggi		" 22
d) Contrattazione delle lane		" 24
e) Contrattazione delle pelli grezze		" 26
Cap. 2 - Prodotti dell'agricoltura		" 27
a) Contrattazione dei cereali e dei legumi		" 27
b) Contrattazione di olio d'oliva		" 28
c) Contrattazione delle uve, dei mosti e dei vini		" 29
d) Contrattazione di frutta secca (mandorle, castagne, noci, nocciole)		" 30
Cap. 3 - Prodotti della silvicoltura		" 31
a) Contrattazione del carbone vegetale		" 31
b) Contrattazione del legname		" 33
c) Contrattazione del sughero		" 34
Cap. 4 - Prodotti della caccia e della pesca		
a) Contrattazione dei prodotti ittici a Bosa		" 35
Cap. 5 - Prodotti delle industrie estrattive		" 38
Cap. 6 - Prodotti delle industrie alimentari		" 38
Cap. 7 - Prodotti dell'industria del tabacco		" 38
Cap. 8 - Prodotti dell'industria delle pelli		" 38

Cap. 9 - Prodotti delle industrie Tessili	" 39
Cap. 10 - Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e dell'artigianato	" 39
Cap. 11 - Prodotti dell'industria del legno	" 39
Cap. 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche, e fotocinematografiche	" 39
Cap. 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche	" 40
Cap. 14 - Prodotti delle industrie meccaniche	" 40
Cap. 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	" 40
Cap. 16 - Prodotti delle industrie chimiche	" 40
Cap. 17 - Prodotti delle industrie della gomma elastica	" 41
Cap. 18 - Prodotti delle industrie varie	" 41

TITOLO SESTO

Credito, assicurazioni, borse valori:

Cap. 1 - Usi bancari	" 45
Cap. 2 - Usi delle assicurazioni	" 48
Cap. 3 - Usi delle borse valori	" 48

TITOLO SETTIMO

Altri usi

Cap. 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi	" 51
Cap. 2 - Usi marittimi accertati nei porti di Arbatax e Bosa	" 51
Cap. 3 - Usi nei trasporti terrestri	" 53
Cap. 4 - Usi nei trasporti aerei	" 53
Cap. 5 - Usi nella cinematografia	" 53

APPENDICE

1) Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari:

Disposizioni generali e definizioni	" 57
A - Forma e notifica dei crediti	" 57
B - Responsabilità	" 59
C - Documenti	" 61
Documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione (documenti di spedizione)	" 61
Polizze di carico marittime	" 62
Altri documenti di spedizione, ecc.	" 63
Documenti di assicurazione	" 63
Fatture commerciali	" 64
Altri documenti	" 64
D - Disposizioni diverse	" 64
Quantità e importo	" 64
Spedizioni parziali	" 65
Validità e termine della scadenza	" 65
Imbarco, caricamento e spedizione	" 66
Presentazione	" 66
Termini di tempo	" 67
E - Trasferimento	" 67

2) Norme ed usi uniformi relative agli incassi:

Disposizioni generali e definizioni	"	69
Obblighi e responsabilità	"	70
Presentazione	"	71
Pagamento	"	72
Accettazione	"	73
Pagherò, ricevute e altri strumenti analoghi	"	73
Protesto	"	73
"Occorrendo" (Rappresentanza del cedente) e protezione della merce	"	74
Avviso d'esito, ecc.	"	74
Interessi, commissioni e spese	"	76